

Centro Sportivo Italiano

Regolamento Attività

Calcio a 7 Open



Comitato Provinciale di Parma
Commissione Calcio
- Edizione 2025/2026 -

PREMESSA

Il Regolamento è uno strumento atto a garantire nel migliore dei modi lo svolgimento dell'attività, in sintonia con le scelte di fondo del CENTRO SPORTIVO ITALIANO.

Prima di iscriversi a qualsiasi manifestazione è opportuno valutare attentamente il Regolamento, al fine di non prendere parte ad un'attività di cui non si condivide l'impostazione.

Una volta operata la scelta, tuttavia, ogni contestazione del Regolamento è fuori luogo, in quanto l'adesione al CENTRO SPORTIVO ITALIANO è volontaria.

È bene tenere presente che i nostri Regolamenti non sono uguali a quelli federali e che cambiano all'inizio di ogni stagione sportiva per essere più aderenti alla realtà in un'ottica di miglioramento.

Il Regolamento, quindi, deve essere studiato in ogni suo articolo prima dell'inizio dell'attività.

Si ricorda che le società devono attenersi non solo alle norme del presente Regolamento, ma anche a quelle generali valide per tutta l'attività del CENTRO SPORTIVO ITALIANO, che si possono consultare sul sito Internet del CSI nazionale.

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA DEL C.S.I.

Art. 1 *Iscrizione all'attività*

Per iscriversi ad una qualsiasi attività, la società sportiva deve:

- a) Compilare l'apposito modulo
- b) Partecipare alla riunione preliminare e ad eventuali altre riunioni convocate dalla Commissione Provinciale

Non appena l'iscrizione sarà ratificata, la Società sportiva dovrà versare l'importo delle quote richieste per la partecipazione all'attività a cui è iscritta.

Provvedimenti disciplinari (d'ufficio):

Assenza alle riunioni convocate dalla Commissione Provinciale:

- 1^a infrazione: diffida alla Società e penalizzazione di 5 punti in Coppa Disciplina
- 2^a infrazione: ammenda di € 10,00 alla Società e penalizzazione di 10 punti in Coppa Disciplina
- Infrazioni successive: raddoppio sanzione precedente

Non sarà ritenuto valido nessun elemento giustificativo per l'assenza alle riunioni obbligatorie (es. telefonate, e-mail).

Pertanto, ogni società è obbligata a far partecipare un proprio tesserato alle riunioni.

Nelle iscrizioni vanno indicati:

- La denominazione esatta della Società;
- Il recapito (telefonico, e-mail se previsti e disponibili);
- Il nominativo e i recapiti e-mail e telefonici del dirigente che seguirà la squadra e al quale poter trasmettere ogni comunicazione urgente;
- Denominazione esatta, indirizzo completo (via, numero civico e località) e disponibilità del campo di gioco (giorno ed orario); tale disponibilità deve essere compatibile con le modalità complessive di svolgimento del torneo;
- Esigenze e problemi in merito alla formulazione del calendario;
- Il colore delle maglie ufficiali;
- Altre notizie utili richieste dall'organizzazione.

I moduli di iscrizione vanno sottoscritti dal Presidente della Società o da un altro dirigente dallo stesso autorizzato.

Art. 2 *Tesseramento*

Possono partecipare all'attività sportiva organizzata dal CSI solo ed esclusivamente le Società sportive iscritte al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa. All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive iscritte al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione. Fatto salvo il requisito dell'iscrizione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.

Possono prendere parte alla manifestazione sportiva solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento. Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa.

Provvedimenti disciplinari (d'ufficio):

Infrazione del dirigente che prende parte alla gara senza essere tesserato:

- Ammenda di € 10,00 alla Società sportiva

Infrazione del giocatore che prende parte alla gara senza essere tesserato:

- Ammenda di € 50,00 alla Società sportiva
- **Inibizione di 30 giorni a ricoprire incarichi sociali al dirigente responsabile**
- Provvedimento tecnico per posizione irregolare del giocatore (perdita della gara)

IL TERMINE ULTIMO E IMPROROGABILE DI TESSERAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI CSI È IL 28-02.

LE SOCIETÀ SPORTIVE POSSONO INTEGRARE ULTERIORI ATLETI NEL PROPRIO ORGANICO TESSERANDO GLI STESSI ENTRO E NON OLTRE IL 20 MAGGIO NELLA MISURA DI 2 ATLETI.

Art. 3 Tutela sanitaria

NORME GENERALI

Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra l'altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI.

Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive.

Legislazione sull'attività agonistica e non agonistica

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell'attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati sono i seguenti:

- a) Per l'attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
- b) Per l'attività non agonistica: Legge 189 dell'8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto "Balduzzi"); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. "Decreto del Fare"); Decreto del Ministero della Salute dell'08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica e Circolare prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI.

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell'attività sportiva.

Visite mediche

Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente:

▪ per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come "non agonistiche", risulta sufficiente che l'atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un medico specializzato in medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l'idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, è necessario quanto segue:

- 1) L'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- 2) Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie comportanti un rischio cardiovascolare;
- 3) Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
- 4) Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport.

Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell'emissione della tessera. Lo stesso poi va conservato, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società, per cinque anni.

ATTIVITÀ AGONISTICHE E NON

Attività agonistiche

In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, e fatte salve le attività “dichiarate non agonistiche”, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dilettantistiche a partire dall'età indicata nelle Norme di Tesseramento CSI: per il calcio a 7 questa età è 12 anni compiuti nell'anno sportivo.

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

In seguito all'entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e le Associazioni sportive devono:

1) dotarsi di defibrillatore semiautomatico e aver cura della sua manutenzione, secondo le seguenti modalità:

- a proprio carico;
- associandosi con altre Società sportive che operano nello stesso impianto sportivo;
- demandando gli oneri al gestore dell'impianto sportivo attraverso un accordo tra le parti che ne definisca le responsabilità di uso e gestione;

2) garantire nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di personale formato e pronto a intervenire. Per personale formato si intende esclusivamente chi sia in possesso di attestato (in corso di validità) rilasciato dai Centri di Formazione accreditati presso le regioni.

Non sarà ritenuto valido nessun altro attestato o qualifica (laurea in medicina o infermieristica, attestato di partecipazione a corsi di primo soccorso, ecc.).

I corsi prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni.

Il defibrillatore dovrà essere posto in un luogo facilmente accessibile, adeguatamente segnalato ed essere sempre perfettamente funzionante.

Per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche l'obbligo è entrato in vigore a partire dal **LUGLIO 2017**.

Attività a squadre

1. A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alla società sportiva ospitante, o prima nominata in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:

- _ un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
- _ il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.

3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentramento" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su sé stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.

5. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva.

Provvedimenti disciplinari:

- perdita della gara
- ammenda di € 50,00
- inibizione a ricoprire incarichi sociali per 30 giorni al dirigente responsabile o, in mancanza di esso, al capitano della squadra

Nel caso non sia presente l'addetto DAE della società prima nominata, e allo scopo si presti l'addetto della squadra seconda nominata, saranno assunti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- omologazione del risultato conseguito sul campo
- ammenda di € 20,00
- diffida al dirigente responsabile o, in mancanza di esso, al capitano della squadra

Art. 4 Doppio tesseramento

È considerato doppio tesseramento il possesso di due o più tessere di giocatore per Società sportive diverse e per la medesima disciplina sportiva all'interno del Centro Sportivo Italiano o il possesso di tessera giocatore C.S.I. e di tessera di giocatore F.I.G.C. per società sportive diverse.

- Calcio, Calcio a 7 e Calcio a 5 sono considerate discipline sportive diverse. -

Non è considerato doppio tesseramento il possesso di tessera di giocatore del C.S.I. e di tessera di giocatore per altri Enti di Promozione Sportiva (A.I.C.S., U.I.S.P.) per Società sportive diverse.

Provvedimenti disciplinari per posizione irregolare atleta (su reclamo di parte):

- squalifica da tre a sei mesi del giocatore e/o del dirigente responsabile
- provvedimento tecnico di perdita della gara a tavolino
- ammenda di € 50,00 alla Società sportiva

CALCIO A 11, CALCIO A 7 E CALCIO A 5

Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1 - Norme generali

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.
2. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.
3. Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

2 - Categorie "Ragazzi" - "Allievi" - "Juniores"

1. Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l'attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali

3 - Categorie "Top Junior" e "Open"

1. Possono partecipare all'attività CSI per il:

Calcio a 11 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 11 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 7 maschile:

- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

Calcio a 7 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;

Calcio a 5 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 dalla Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria;

Calcio a 5 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite.
 - le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;
2. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente art.1 (§ 3).
 3. Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI

sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).

4. Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza: solo a livello provinciale, per gli atleti che si svincolano nella stagione sportiva in corso, è necessario presentare l’attestazione di svincolo all’atto del tesseramento.
5. L’utilizzo di atleti svincolati per i quali non sia stata presentata l’attestazione comporta i provvedimenti disciplinari elencati in precedenza.
6. Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non “svincolati” purché gli stessi, a far data dal 1 luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate dal precedente § 3, punto 1.
7. Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con società sportive che militano in serie o categorie vietate (cfr. § 3, punto 1) nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC.
8. Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell’atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.
9. Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI.
10. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare
11. I tesserati FIGC (i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva della società, i tecnici) – con esclusione dei calciatori – possono prendere parte alle attività del CSI, fermo restando i limiti temporali di effettuazione del tesseramento al CSI (entro il 20/05 di ogni anno sportivo) e che non sia stata inflitta a loro carico una squalifica superiore a 3 mesi.

È assolutamente vietata l’effettuazione di più di una gara nella giornata solare da parte di qualsiasi giocatore di qualsiasi categoria nella stessa disciplina sportiva; verificatosi il caso, la seconda gara sarà ritenuta irregolare con i provvedimenti di cui al successivo Art. 12.

- Calcio, Calcio a 7 e Calcio a 5 sono considerate discipline sportive diverse. –

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

Si precisa che ogni squadra può inserire in elenco **un massimo di due giocatori “fuoriquota”**. Per fuoriquota si intende un giocatore tesserato FIGC di calcio a 11 per squadre di 2^a o 3^a categoria appartenente per età anagrafica alle categorie Top Junior e Open che sia sceso in campo in competizioni ufficiali nella stagione 2025/2026.

I fuoriquota possono variare da una partita all'altra, **fino ad un numero massimo di quattro fuoriquota per stagione sportiva.**

LE SOCIETA' SPORTIVE CHE INTENDONO UTILIZZARE I TESSERATI FIGC SONO TENUTE AD INVIARE ALLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE LA RICHIESTA DI UTILIZZO COMPRENSIVA DEI DATI ANAGRAFICI DELL'ATLETA/DEGLI ATLETI (scaricabile al link <http://www.csiparma.it/area-attivita-sportiva/calcioa7-csiparma.html>) ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO

Il mancato rispetto del limite di due fuoriquota in elenco comporterà i seguenti provvedimenti:

- perdita della gara
- ammenda di € 50,00
- inibizione a ricoprire incarichi sociali per **30** giorni al dirigente responsabile o, in mancanza di esso, al capitano della squadra.

L'inserimento in elenco di fuoriquota aggiuntivi rispetto ai quattro consentiti in stagione comporterà i seguenti provvedimenti:

- perdita della gara
- ammenda di € 50,00
- inibizione al tesserato in dolo a partecipare ai campionati C.S.I. per l'annata in corso**
- inibizione a ricoprire incarichi sociali per **30** giorni al dirigente responsabile o, in mancanza di esso, al capitano della squadra.

Art. 5 Società con più squadre nell'ambito della stessa attività e categoria

Alle società sportive che prendono parte alla stessa attività e categoria con due o più squadre **NON È CONSENTITO** durante l'arco dell'attività lo scambio dei giocatori tra le squadre. **TALI SOCIETÀ DEVONO CONTRADDISTINGUERE LE VARIE SQUADRE CON LETTERE O SIGLE.**

I giocatori rimarranno vincolati alla squadra con cui disputano la prima gara.

Non possono prendere parte all'attività CSI atleti che debbano scontare squalifiche o inibizioni a tempo di qualsiasi durata.

Provvedimenti disciplinari (su reclamo di parte):

- Ammenda di € 50,00 alla Società sportiva
- **Inibizione a ricoprire incarichi sociali per 30 giorni al dirigente responsabile o, in mancanza di esso, al capitano della squadra**
- Provvedimento tecnico relativo alla posizione irregolare dell'atleta (perdita della gara)

E' invece consentito “il passaggio” di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dall'articolo 43.

Art. 6 Società aventi più squadre nell'ambito della stessa attività, disputanti categorie diverse

Nel caso in cui una Società sportiva partecipi con più squadre a categorie e/o gironi diversi, lo scambio dei giocatori tra le varie squadre è sempre possibile, purché siano rispettati i limiti massimi e minimi di età.

Lo scambio fra le diverse squadre è consentito per un numero massimo di 2 giocatori e gli stessi devono essere evidenziati con una sigla che ne certifichi la provenienza (es. Squ. A – F.Q. – ecc.). La mancanza di detta sigla comporta il seguente provvedimento disciplinare:

- a. 1^ infrazione: ammonizione alla società
- b. 2^ infrazione: diffida alla società
- c. 3^ infrazione: ammenda € 10,00 alla società
- d. Infrazioni successive: raddoppio della sanzione precedente

Per la predeterminazione della squadra di provenienza farà fede la distinta presentata alla prima gara ufficiale.

Non possono prendere parte all'attività CSI atleti che debbano scontare squalifiche o inibizioni a tempo di qualsiasi durata.

Provvedimenti disciplinari (su reclamo di parte):

- ammenda di € 50,00 alla Società sportiva
- **inibizione a ricoprire incarichi sociali per 30 giorni al dirigente responsabile o, in mancanza di esso, al capitano della squadra**
- provvedimento tecnico relativo alla posizione irregolare dell'atleta (perdita della gara)

Per le squadre partecipante al Campionato Regionale, lo scambio di atleti non è consentito per le sole gare del campionato regionale.

E' consentito "il passaggio" di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dall'articolo 43.

11

Art. 7 Età minima

POSSONO PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' CALCIO A 7 CATEGORIA OPEN GLI ATLETI NATI NEGLI ANNI 2010 E PRECEDENTI.

Provvedimenti disciplinari per il non rispetto dell'età minima (su reclamo di parte):

- 1^ infrazione: diffida alla Società ed al dirigente responsabile
- 2^ infrazione: ammenda alla Società di € 10,00 per ogni giocatore in posizione irregolare ed inibizione a ricoprire incarichi sociali di 10 giorni al dirigente responsabile
- Infrazioni successive: raddoppio della sanzione precedente

COMUNICATO UFFICIALE

Art. 8 *Il Comunicato Ufficiale*

Il Comitato di Parma del CSI pubblica un proprio Comunicato Ufficiale per le comunicazioni relative allo svolgimento delle varie attività sportive.

Ogni Comunicato Ufficiale ha un numero progressivo e riporta la data di pubblicazione.

Art. 9 *Pubblicazione del Comunicato Ufficiale*

Il Comunicato Ufficiale del Comitato di Parma viene pubblicato, con scadenza settimanale, indicativamente ogni **MARTEDI'**, **fatto salvo la festività del giorno stesso**.

Il Comunicato è pertanto pubblicato al termine di una giornata di gara.

Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione dello stesso all'albo del Comitato.

L'efficacia della pubblicazione del Comunicato Ufficiale affisso all'albo della sede del Comitato si intende dal primo giorno successivo di apertura della sede stessa, vale a dire il **MERCOLEDI' alle ore 9,30** (fatto salvo la festività del giorno stesso e sempre che il Comunicato sia stato pubblicato il martedì) e, a partire da quella data e da quell'orario, scatta la presunzione di conoscenza del Comunicato stesso.

Per favorire la conoscenza del Comunicato Ufficiale, esso è messo a disposizione di tutte le Società interessate, concordandone le modalità all'inizio dell'anno, mediante una delle seguenti forme:

- distribuzione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato;
- invio tramite posta elettronica;
- pubblicato sul sito internet.

La pubblicazione o la trasmissione del Comunicato per via telematica deve intendersi "salvo errori ed omissioni". Detta pubblicazione, pertanto, viene effettuata solo ai fini divulgativi e non influisce sulla presunzione di conoscenza che avviene mediante la pubblicazione all'albo del Comitato territoriale del Comunicato stesso.

La pubblicazione del Comunicato deve avvenire con le modalità, i vincoli e i tempi descritti nel presente articolo e deve essere accompagnata dalla contestuale affissione dello stesso all'albo del Comitato.

Art. 10 *Comunicazioni urgenti*

Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

Le procedure e le formalità relative alle reciproche comunicazioni tra la Commissione e le Società sportive devono garantire:

- La certezza che la comunicazione sia stata effettuata nei termini e con le modalità previste e sia stata ricevuta dagli interessati;
- La trasparenza di tutta l'operazione;
- La velocità e l'efficacia della comunicazione stessa.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 11 *Svolgimento delle gare*

Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Comunicato Ufficiale.

Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni a cui hanno aderito. La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dalle presenti Norme e da quelle di Giustizia Sportiva.

Art. 12 *Giornata di gara*

È assolutamente vietata l'effettuazione di più di una gara **nella giornata solare** da parte di qualsiasi giocatore di qualsiasi categoria; il divieto è valido anche se le gare sono state disputate per Enti e/o Federazioni Diverse.

Verificatosi il caso, la seconda gara sarà ritenuta irregolare.

Provvedimenti disciplinari (d'ufficio o su reclamo di parte):

- 1^a infrazione: ammenda di € 50,00 alla Società sportiva, diffida al dirigente responsabile, squalifica di 1 giornata di gara al giocatore e provvedimento tecnico relativo alla posizione irregolare dell'atleta (perdita della gara)
- 2^a infrazione: ammenda di € 100,00 alla Società sportiva, inibizione a ricoprire incarichi sociali di 10 giorni al dirigente responsabile, squalifica di 2 giornate al giocatore e provvedimento tecnico relativo alla posizione irregolare dell'atleta (perdita della gara)
- Successive infrazioni: raddoppio della sanzione precedente

Art. 13 *Anticipazione, Posticipazione o Rinvio Gare*

Per anticipazione e posticipazione di una gara deve intendersi la possibilità che la gara medesima venga disputata **in un giorno diverso da quello pubblicato sul Comunicato Ufficiale.**

13

La Commissione provinciale può stabilire d'ufficio anticipi, posticipi o rinvii delle gare.

Nel caso una delle due Società voglia anticipare, posticipare o rinviare una gara, essa deve inoltrare alla Commissione tassativamente per iscritto la richiesta motivata con **14** giorni di anticipo rispetto alla data di programmazione della gara mediante l'apposito modulo reperibile in Sede provinciale. Le due Società devono anche concordare data, orario e campo di gara per il recupero e far pervenire in Commissione, entro 15 giorni dalla data inizialmente prevista per la gara, la dichiarazione attestante data, orario e disponibilità del campo di gara per il recupero.

Trascorso tale termine la data del recupero sarà decisa insindacabilmente dalla Commissione Tecnica Provinciale, ed i costi saranno addebitati alla società richiedente il rinvio.

La Società che chiede lo spostamento gara dovrà versare una tassa di spostamento gara quantificata in € 25,00 per la 1^a richiesta e in € 50,00 per le richieste successive, **oltre agli eventuali costi dell'impianto non utilizzato.**

La Commissione sportiva può comunque non concedere anticipi, posticipi o rinvii nel caso li ritenga ingiustificati e/o di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività.

Richieste straordinarie

La Commissione sportiva prenderà in considerazione anche richieste "urgenti", ossia pervenute senza i **14** giorni di anticipo rispetto alla data di programmazione, ma con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di programmazione.

In questo caso, oltre al modulo debitamente compilato della Società richiedente, è necessario che pervenga in Commissione l'assenso scritto della Società avversaria.

Le due Società devono anche concordare data, orario e campo di gara per il recupero e far pervenire in Commissione, entro 15 giorni dalla data inizialmente prevista per la gara, la dichiarazione attestante data, orario e disponibilità del campo di gara per il recupero.

Trascorso tale termine la data del recupero sarà decisa insindacabilmente dalla Commissione Tecnica Provinciale.

L'approvazione di tali richieste deve considerarsi concessione di carattere assolutamente straordinario **ed alla Società richiedente il rinvio saranno addebitati i costi dell'impianto non utilizzato.**

Concessione di carattere assolutamente straordinario deve pure intendersi l'eventuale approvazione relativa ad una seconda richiesta effettuata dalla medesima Società.

La tassa da versare per uno spostamento gara "urgente" è di € 50,00.

Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.

Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.

Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

ATTENZIONE: L'EVENTUALE GIRONE DI RITORNO, SE PREVISTO, INIZIERA' SOLAMENTE QUANDO TUTTE LE SQUADRE PARTECIPANTI AVRANNO TERMINATO IL GIRONE DI ANDATA.

GLI ULTIMI DUE TURNI DI CAMPIONATO SARANNO DISPUTATI SOLAMENTE QUANDO TUTTE LE SQUADRE AVRANNO EFFETTUATO GLI EVENTUALI RECUPERI.

Inoltre, a partire dalle ultime due giornate di campionato, comprese le fasi finali, non saranno concessi rinvii anche se preannunciati a norma di regolamento C.S.I., salvo casi giustificati da gravi motivi valutati a discrezione della Commissione Provinciale Calcio e sempre che le società interessate concordino una data per il recupero della gara stessa.

In ogni caso la Commissione si riserva il diritto di decidere se la gara può essere disputata come anticipo o posticipo della normale giornata di gara in ottemperanza alla regolarità del campionato.

Art. 14 Società ospitante

Si definisce come ospitante la Società prima nominata.

Qualora la gara si disputi in un impianto messo a disposizione dal Comitato organizzatore o comune nell'uso a più società, il ruolo di Società ospitante è automaticamente attribuito a quella prima nominata nel calendario delle gare pubblicato sul Comunicato Ufficiale.

In occasione della disputa d'una gara la Società ospitante deve:

- Verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
- Verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
- Prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
- Accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.

In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).

Art. 15 *Presentazione in campo delle squadre*

Le gare devono avere inizio all'orario pubblicato sul Comunicato Ufficiale.

Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario.

Art. 16 *Gare: durata e tempo di attesa*

La durata delle gare **È DI 50 MINUTI, DIVISI IN DUE TEMPI DI 25 MINUTI SEPARATI DA UN INTERVALLO DI 5 MINUTI.**

Per tutte le gare di qualsiasi categoria, sia sui campi di proprietà di amministrazioni pubbliche che di proprietà privata, il tempo massimo di attesa è di 10 minuti sul campo con tutti i giocatori in tenuta di gioco. Trascorso tale termine la Società sportiva in dolo sarà considerata rinunciataria (vd. Art. 28).

Provvedimenti disciplinari nel caso la gara possa essere disputata (d'ufficio):

- 1^ infrazione: diffida alla Società sportiva
- 2^ infrazione: ammenda di € 10,00 alla Società sportiva
- Successive infrazioni: raddoppio della sanzione precedente

Art. 17 *Elenchi dei partecipanti alla gara*

Almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.

L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria e trasmetterà l'altra copia al C.S.I. unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

L'elenco deve contenere i seguenti dati:

- denominazione della squadra;
- denominazione della squadra avversaria, data di svolgimento della gara, orario previsto per il suo inizio e impianto sul quale si disputa;
- numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento di tutti gli atleti, nel numero massimo previsto per ogni disciplina;
- ruolo ricoperto (allenatore, viceallenatore, dirigente accompagnatore, ecc....), cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento di tutti i dirigenti, nel numero massimo di tre (il medico, se presente, è ammesso in campo oltre ai tre indicati);
- cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento dei collaboratori degli arbitri messi a disposizione dalla squadra

Il giocatore che svolge il compito di capitano deve essere indicato con CAP di fianco al nominativo e quello che svolge il compito di vicecapitano con V.CAP.

L'elenco dei giocatori può contenere un massimo di **14 nominativi**.

Nella compilazione degli elenchi è preferibile che venga usata la numerazione tradizionale (dal n° 1 al n° 7) per i giocatori che iniziano la gara dal 1° minuto. Nel caso di elenchi prestampati o di elenchi con numerazione fissa, dovrà essere inserita nell'elenco una scaletta in cui saranno

evidenziati i numeri dei giocatori che iniziano la gara. Il portiere titolare deve indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni e degli avversari e, a prescindere dal numero di maglia, va comunque segnalato con una sigla nell'elenco.

Provvedimenti disciplinari (d'ufficio) per elenchi irregolari:

- 1^ infrazione: diffida
- 2^ infrazione: ammenda di € 10,00 alla Società sportiva
- Successive infrazioni: raddoppio della sanzione precedente

Art. 18 Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.

Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara.

Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:

- con la "Distinta elettronica" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI;

- mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente;

Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici mediante l'accettazione della "Lista Certificata di Tesseramento" oppure delle "Distinte Di Gioco On Line" (cfr "Norme Sul Tesseramento Csi" e successive precisazioni).

Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

16

1. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata):
- carta di identità;
- passaporto;
- patente di guida;
- porto d'armi;
- tessera di riconoscimento militare;
- tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione;
- libretto o tessera universitaria;
- permesso di soggiorno;
- foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio;
- tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.

In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;

2. attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;

3. mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento.

Art. 19 *Guardalinee di parte*

Le Società sportive sono tenute ad inserire nell'elenco il nome di un tesserato che svolga le funzioni di guardalinee. Tale funzione potrà essere svolta anche da un giocatore in elenco che potrà essere sostituito da un altro tesserato in qualunque momento della gara. Per svolgere tale funzione il limite minimo d'età è di 13 anni.

L'atleta colpito dalla sanzione di squalifica non può espletare le funzioni di guardalinee.

Le Società sportive sono tenute alla conoscenza ed al rispetto delle norme relative alla disponibilità di guardalinee di parte, per cui il non rispetto delle medesime non sarà considerato errore tecnico dell'arbitro ma dolo da parte della Società che ne dovrà subire le conseguenze.

“A livello provinciale il guardalinee di parte non è previsto. L'arbitro potrà essere coadiuvato da assistenti designati dal CSI o, in alternativa, assumerà su di sé i compiti normalmente svolti dai guardalinee”.

Art. 20 *Palloni per la gara*

Tutte le Società sportive ospitanti (vd. Art. 14) devono presentarsi con almeno DUE palloni regolamentari ed efficienti mentre tutte le Società sportive ospitate devono presentarsi con almeno UN pallone regolamentare ed efficiente.

L'arbitro, prima dell'inizio della gara, è tenuto a verificare che le squadre siano provviste del numero previsto di palloni.

L'arbitro dovrà dare inizio alla gara anche in presenza di un solo pallone ed anche se lo ritenga non perfettamente regolamentare ed efficiente, annotando sul referto di gara il mancato rispetto della norma da parte della o delle Società.

Provvedimenti disciplinari (d'ufficio):

- a) Nel caso la gara si possa svolgere:
 - 1^ infrazione: ammenda di € 15,00 alla Società sportiva
 - Successive infrazioni: raddoppio della sanzione precedente
- b) Nel caso in cui la gara non possa essere disputata regolarmente:
 - 1^ infrazione: perdita della gara ad entrambe le Società ed ammenda di € 50,00
 - Successive infrazioni: raddoppio della sanzione precedente

Art. 21 *Parastinchi*

In tutte le categorie sono obbligatori.

L'arbitro non è tenuto ad accertare preventivamente il rispetto di tale norma, tuttavia allorché durante la gara accerti, direttamente o su segnalazione di parte, la trasgressione di tale norma, dovrà invitare i giocatori in dolo ad uscire dal campo, autorizzandone il rientro solo quando avranno ottemperato alla norma.

Art. 22 *Assenza dell'arbitro designato*

Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l'arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.

Mentre è svolta tale ricerca, due dirigenti, uno per ciascuna delle due squadre, provvedono al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo. Se dopo 10 minuti dall'orario d'inizio previsto non sarà stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:

- le due squadre possono accordarsi per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia possibilmente tesserata CSI; **per le categorie sino ad allievi e allieve tale accordo è obbligatorio** e, in difetto, perderanno entrambe la gara;

Questo metodo di sostituzione dell'arbitro o degli arbitri assenti si estende anche ad altre categorie.

Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani.

Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore, o agli elenchi che la Società ospitante deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.

Art. 23 *Sostituzioni dei giocatori*

Le sostituzioni sono volanti, modello calcio a 5. Le stesse dovranno avvenire all'altezza delle panchine, a gioco fermo, avvisando il Direttore di gara.

OGNI SQUADRA PUÒ INSERIRE IN ELENCO SINO AD UN MASSIMO DI 14 ATLETI; IN CASO DI LISTE PRECOMPILATE, GLI EVENTUALI NOMI IN ECCEDEXA DOVRANNO ESSERE CANCELLATI.

I NOMI DEI GIOCATORI DI RISERVA, I RELATIVI NUMERI DI TESSERA E I NUMERI DI MAGLIA DOVRANNO ESSERE INSERITI NELL'ELENCO INIZIALE; EVENTUALI NOMINATIVI SENZA NUMERO DI MAGLIA SARANNO CONSIDERATI COME NON IN ELENCO.

Tutti i giocatori possono entrare in campo esibendo all'arbitro la tessera CSI ed il documento di riconoscimento, anche se non presenti all'appello iniziale, purché inseriti in elenco.

Le Società sportive sono tenute alla conoscenza ed al rispetto delle norme relative alle sostituzioni, comprendendo in esse anche il numero delle sostituzioni consentite.

Le Società devono porre la massima attenzione nell'effettuare le sostituzioni con le modalità previste, per ciascuna disciplina sportiva, dagli articoli precedenti.

Tuttavia, responsabile della regolarità delle sostituzioni è sempre il collegio arbitrale o l'arbitro a cui spetta verificare, prima di autorizzare una sostituzione, che la stessa avvenga nel rispetto delle norme di cui gli articoli precedenti.

Pertanto, qualora l'Organo cui compete l'omologazione della gara riscontri, dal referto, che è stata effettuata una sostituzione irregolare, disporrà la ripetizione della gara

assumendo nei confronti della Società in difetto i dovuti provvedimenti per la sua negligenza.

Se una sostituzione è effettuata con dolo o carpendo la buona fede dell'arbitro o degli arbitri, la squadra in difetto sarà punita con la perdita della gara.

Provvedimenti disciplinari (d'ufficio):

Infrazione della Società sportiva che si presenta in campo con meno di 7 giocatori (purché nei limiti consentiti dal regolamento tecnico):

- 1^a infrazione: diffida alla Società sportiva
- 2^a infrazione: ammenda di € 10,00 alla Società sportiva
- Successive infrazioni: raddoppio della sanzione precedente

Art. 24 Campo di gara: inversioni

Per tutte le gare di qualsiasi categoria, la Commissione Provinciale Calcio può disporre l'inversione del campo di gara per motivi derivanti da cause di forza maggiore.

Art. 25 Campo di gara: impraticabilità o indisponibilità

Il giudizio sulla impraticabilità del campo spetta esclusivamente all'arbitro il quale, prima di provvedere all'accertamento, deve procedere all'identificazione dei giocatori ritirando i relativi elenchi.

In caso di maltempo la C.P. Calcio può sospendere d'ufficio le gare in programma e, essendo impossibilitata a darne tempestiva comunicazione a tutte le Società, le Società sportive stesse sono tenute ad informarsi presso la sede provinciale del Centro Sportivo Italiano (a tale proposito si invitano le Società sportive ad organizzarsi in modo che un solo dirigente responsabile si informi per tutte le squadre della medesima Società al fine di evitare che il sovraccarico delle linee telefoniche impedisca a qualche altra Società sportiva di mettersi in comunicazione con la sede provinciale).

Le Società sportive che dispongono di campo di proprietà privata o di campo di proprietà di amministrazioni pubbliche della Provincia dovranno comunicare o far comunicare alla Commissione Provinciale Calcio l'impraticabilità o l'indisponibilità del campo **entro le ore 17,30 del giorno di gara.**

Essendo la Commissione nell'impossibilità di controllare l'effettiva impraticabilità o indisponibilità di ogni campo e considerando inopportuno far viaggiare persone senza una certa garanzia di effettuazione della gara, **si riterrà ufficiale la comunicazione attraverso la mail ufficiale da parte di un dirigente della Società sportiva ospitante per quanto riguarda i campi di proprietà privata o di un dirigente di amministrazione pubblica.**

Non saranno ritenuti validi altri tipi di comunicazione (telefono, fax, comunicazione verbale, ecc.).

È opportuno chiarire che i custodi dei campi hanno l'obbligo di tenere il campo aperto (salvo il caso di comunicazione inoltrata nei termini e nei modi previsti dal presente articolo) per permettere all'Arbitro la verifica dell'impraticabilità del terreno di gioco.

Qualora ciò non avvenga, per dolo o per colpa, si ritiene responsabile la Società ospitante. La società ritenuta responsabile sarà punita con la perdita della gara per 4 – 0 e relativa ammenda.

La Commissione si riserva la possibilità di fare controlli.

Per cause di forza maggiore, i campi potranno essere ritirati, anche all'ultimo istante, dalla Commissione Provinciale Calcio.

NEL CASO DI GARE INIZIATE E SUCCESSIVAMENTE SOSPENSE PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO, LE STESSE SARANNO RIPETUTE PARTENDO DAL 1° MINUTO E DAL RISULTATO DI 0 – 0, QUALSIASI FOSSE IL MINUTAGGIO E IL RISULTATO AL MOMENTO DELLA SOSPENSIONE, FATTI SALVI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRESI DAL DIRETTORE DI GARA PRIMA DELLA SOSPENSIONE DELLA GARA.

Art. 26 Formule di svolgimento dell'attività

Le formule di svolgimento dell'attività saranno determinate nelle riunioni preliminari.

ATTENZIONE: la mancata partecipazione alle fasi finali comporterà per le Società in dolo l'automatica retrocessione. Non sarà ritenuto valido anche un eventuale accordo fra le Società interessate.

COMPLETAMENTO DEI GIRONI: per completare i gironi, nel caso di rinuncia da parte di Società aventi diritto, saranno ripescate d'ufficio le Società classificate al 3° posto e al 4° posto del campionato di categoria inferiore. Oltre la quarta classificata, saranno ripescate le Società retrocesse.

Art. 27 Fasi ad eliminazione diretta e spareggi

In gare ad eliminazione diretta, al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità di punteggio, non sono mai previsti tempi supplementari e la determinazione della squadra vincente sarà effettuata attraverso i calci di rigore.

LE EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO SONO CONSIDERATE, AI FINI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI, COME APPENDICE DEL CAMPIONATO.

Gli spareggi saranno effettuati in gara unica.

Le fasi ad eliminazione diretta potranno essere in gara unica o doppia; in quest'ultimo caso il ricorso ai calci di rigore è previsto al termine dei tempi regolamentari della seconda gara quando la somma delle reti fatte e subite dalle due squadre risulti uguale. I goal in trasferta non avranno alcun valore aggiuntivo.

Dalle fasi finali (quarti, semifinali, finali) le ammonizioni e le diffide sono azzerate.

Restano in essere solo le squalifiche (a tempo e/o giornate) residue e/o comminate nell'ultima giornata.

La squalifica per somma di ammonizione scatterà al raggiungimento del secondo cartellino (giallo e/o azzurro).

NELLE SOLE FASI FINALI IL CARTELLINO AZZURRO, AI FINI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI, SI CONFIGURA COME UNA AMMONIZIONE SEMPLICE.

Le modalità di conoscenza della squalifica per somma di ammonizioni sono le stesse di cui al successivo Art. 40.

Art. 28 Rinunce e esclusione dall'attività

Per rinuncia deve intendersi la non effettuazione di una gara regolarmente programmata da parte di una Società, anche nel caso che venga preannunciata alla Commissione sportiva.

La squadra che intende rinunciare a disputare regolarmente una gara deve far pervenire una comunicazione, **tassativamente per iscritto**, alla Commissione Calcio, firmata da un dirigente responsabile e con un numero telefonico facilmente rintracciabile del dirigente stesso. Non saranno prese in considerazione comunicazioni telefoniche, anche se effettuate con l'anticipo dovuto.

In caso di rinuncia di una Società alla effettuazione della gara, saranno presi i seguenti provvedimenti disciplinari d'ufficio:

- Perdita della gara col punteggio di 0-4
- **Penalizzazione di un punto in classifica (solo per rinuncia non preannunciata)**
- Ammenda alla Società sportiva con le seguenti modalità:

Rinuncia preannunciata con almeno 3 (tre) giorni di anticipo rispetto alla data di programmazione:

- **1^ infrazione: ammenda di € 50,00**
- **2^ infrazione: ammenda di € 75,00**
- **3^ infrazione e successive: ammenda di € 100,00**

Rinuncia preannunciata con ritardo rispetto al termine suddetto:

- **1^ infrazione: ammenda di € 75,00**
- **2^ infrazione: ammenda di € 100,00**
- **3^ infrazione e successive: ammenda di € 150,00**

Rinuncia non preannunciata:

- **1^ infrazione: ammenda di € 100,00**
- **2^ infrazione: ammenda di € 150,00**

Alle ammende possono essere sommati eventuali costi impianto

Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale.

Ai fini della quantificazione delle rinunce effettuate, le rinunce preannunciate con le modalità riportate all'inizio di questo articolo vanno calcolate al 50%.

Nei confronti della Società esclusa dall'attività, saranno addebitati gli interi costi del campionato, comprese le tasse gara delle partite non disputate ed eventuali costi degli impianti se dovuti.

La posizione di giocatori squalificati non viene sanata dalla rinuncia alla partecipazione alla gara: questo vale solo per la squadra che rinuncia alla partita.

Art. 29 Mancata presentazione in campo

Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:

- accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, allo stesso tempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;
- accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 28, con esclusione delle sanzioni accessorie e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;
- non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall' art. 28.

REGOLAMENTI UFFICIALI

Art. 30 *Regolamento tecnico*

Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI dei Regolamenti tecnici, si applicano le edizioni tipiche delle Federazioni Sportive Nazionali Italiane degli stessi, con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni annualmente emanate dal Coordinamento Tecnico Nazionale per l'attività sportiva e per quanto non in contrasto con le presenti Norme e con il Regolamento di Giustizia Sportiva.

Art. 31 *Time-Out*

Ogni squadra, nel corso dei due tempi, può richiedere una sospensione della durata di 2 min. ciascuna.

Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

Il time-out può essere richiesto in qualsiasi momento ma deve essere concesso soltanto se la squadra richiedente è in possesso del pallone.

Art. 32 *Espulsione temporanea*

L'espulsione temporanea:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;
- ha la durata di 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti;
- è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.
- Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate. **Il tempo dell'espulsione temporanea non è sospeso nel timeout, nell'intervallo tra un tempo e l'altro o al termine della gara.**

Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva nei seguenti casi:

- Frase blasfema (NEL CASO DI DIRIGENTI L'ESPULSIONE E' DEFINITIVA)

- Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione.

- Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito **se l'infrazione deriva da un tentativo di giocare il pallone;** in tutte le altre circostanze (ad esempio, trattenere, spingere, tirare, eccetera) il calciatore colpevole dovrà essere espulso temporaneamente.

- Se un calciatore nega la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete ad un avversario il cui movimento complessivo è verso la porta di chi commette un'infrazione punibile con un calcio di punizione E NON HA ALCUN ALTRO AVVERSARIO TRA SÉ E LA PORTA (CON ECCEZIONE DEL PORTIERE), il calciatore colpevole dovrà essere espulso temporaneamente (a meno che non si verifichi quanto sotto riportato AL PARAGRAFO SUCCESSIVO).

I seguenti criteri devono essere presi in considerazione:

- **La distanza tra il punto in cui è stata commessa l'infrazione e la porta**
- **La direzione generale dell'azione di gioco**
- **La probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone**
- **La posizione ed il numero dei difendenti**

Nel caso in cui:

a) il calciatore non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell'effettuare il contrasto, di giocare il pallone

oppure

b) l'infrazione sia tra quelle punibili con l'espulsione definitiva a prescindere dal punto del terreno di gioco in cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.) In queste circostanze il calciatore dovrà essere espulso **DEFINITIVAMENTE**.

Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni, le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (4) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.

Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (4) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato. In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 33 *Altri regolamenti*

Le presenti norme sono integrate, per quanto non in contrasto, dai Regolamenti per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva Nazionali. Sono pure integrate, per quanto non in contrasto, dalle norme tecniche della Federazione sportiva nazionale (F.I.G.C.)

Il Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale di Parma si riserva di apportare modifiche al presente regolamento in caso di variazione dei regolamenti nazionali.

Eventuali modifiche apportate entreranno in vigore al momento della pubblicazione sul Comunicato ufficiale di disciplina.

23

CLASSIFICHE E PROVVEDIMENTI

Art. 34 *Modalità di compilazione delle classifiche*

Nelle gare di calcio a 7, per ogni gara sono assegnati i seguenti punti validi per la classifica.

- 3 punti alla squadra che vince la gara
- 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio
- 0 punti alla squadra che perde la gara

Art. 35 *Parità in classifica*

Qualora due o più squadre risultino a pari posto in classifica, verranno classificate ex - equo salvo che:

- occorra assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione, il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività: si adotterà quanto previsto dal successivo art.36;
- occorra definire l'esatta posizione in graduatoria, come ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione: si adotterà quanto previsto dall'art.37;
- occorra definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi: si adotterà quanto previsto dall'art.38.

Art. 36 *Parità in classifica per l'assegnazione d'un titolo, passaggio e/o retrocessione ad altra categoria*

Laddove bisogna assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione o determinare il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività, e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà definita nel modo seguente:

1. Se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di spareggio in campo neutro.
2. Se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa tenendo conto solo delle gare disputate tra le stesse.

Per la compilazione della classifica avulsa si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- Punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa
- maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
- differenza reti nella classifica avulsa;
- maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- minor numero di punti disciplina;
- maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- differenza reti nell'intera manifestazione;
- maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione; Nel caso in cui due squadre risultino appaiate in classifica avulsa (considerando tutti i criteri sopra riportati) e questo non consenta di stabilire quale tra esse ha diritto alla vittoria della manifestazione oppure alla promozione o retrocessione, esse disputeranno una gara di spareggio. Nel caso in cui le squadre in questa situazione siano più di due si disputerà un girone di spareggio anche con la formula dell'eliminazione diretta.

Art. 37 *Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità*

Laddove occorra definire l'esatta posizione in graduatoria (ad esempio per stabilire gli accoppiamenti o determinare i gironi, come ad esempio gironi Play Off e Play Out o Coppa Primavera, della fase successiva della medesima manifestazione) e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà definita mediante una classifica avulsa che tiene conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre finite in parità nella classifica.

Per la compilazione della classifica avulsa si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- Punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa
- maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
- differenza reti nella classifica avulsa;
- maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- minor numero di punti disciplina;
- maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- differenza reti nell'intera manifestazione;
- maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
- sorteggio.

Art. 38 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto dei seguenti criteri:

- **media punti (punti fatti/partite disputate);**
- **media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);**
- **media differenza reti (differenza reti/partite disputate);**
- **media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);**
- **sorteggio.**

Art. 39 Coppa Disciplina

In ogni attività è messa in palio la Coppa disciplina ed assegnata alla squadra che arriverà al termine della stagione con il miglior punteggio (quello INFERIORE), punteggio che sarà attribuito come segue:

PROVVEDIMENTI SOCIETA'

Sanzione subita

	punti
Ammonizione	1
Diffida	2
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse, per ogni gara a porte chiuse	7
Obbligo di disputare a porte chiuse tutte le gare da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare, per ogni giornata di squalifica	7
Squalifica del campo per tutte le gare da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	10
*Perdita della gara per motivi disciplinari	15
Perdita della gara per mancata presentazione in campo	10
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ogni € 10,00 di ammenda	1
Ammenda massima prevista	50

***le gare date perse a seguito di posizione irregolare di un tesserato non rientrano nei motivi disciplinari**

Le ammende per rinuncia non si conteggiano per la C.D.

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI – TECNICI – GIOCATORI – ALTRI TESSERATI

Sanzione subita

	punti
Ammonizione	0,25
Ammonizione con diffida	0,50
Squalifica per una o più giornate di gara, per ogni giornata di gara	1
Squalifica a tempo, per ogni 30 giorni di squalifica	5
Squalifica o inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento Giustizia Sportiva	50

Nelle categorie adulti la Coppa Disciplina inciderà sulla classifica nella misura di 1 (uno) punto negativo ogni 25 (venticinque) punti per provvedimenti tecnico disciplinari.

Art. 40 *Giocatori e Dirigenti espulsi*

L'espulsione di un giocatore dal campo comporta l'automatica squalifica per una giornata da scontarsi tassativamente alla gara immediatamente successiva.

L'espulsione di un dirigente dal campo comporta l'automatica inibizione a ricoprire incarichi sociali per 10 giorni, con decorso a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della disputa della gara.

Il Giudice Sportivo ha la facoltà di inasprire le sanzioni suddette.

Tali inasprimenti hanno validità dal momento in cui compaiono sul Comunicato Ufficiale o dal momento in cui sono comunicati al tesserato con le modalità riportate nell'Articolo 10.

Il giocatore squalificato per somma di ammonizioni (raggiungimento del quarto cartellino giallo) deve scontare la squalifica a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (vd. Art. 8 e segg.).

Dopo la prima squalifica per somma di ammonizioni (che avviene alla quarta ammonizione), il turno di squalifica successivo scatta, per recidività in ammonizione, alla terza ammonizione, indi alla seconda.

Provvedimenti disciplinari per Società che facciano giocare atleti squalificati:

- perdita della gara a tavolino (0-4) o peggior risultato
- raddoppio della squalifica al giocatore
- diffida al dirigente responsabile
- ammenda di € 50,00 alla Società sportiva

Successive infrazioni: perdita della gara e raddoppio delle altre sanzioni.

Art. 41 *Convenzioni con altri Enti per le sanzioni disciplinari*

Le sanzioni disciplinari superiori a TRE MESI comminate dagli organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del Calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5.

DALLA STAGIONE 2009/2010 A.I.C.S. – C.S.I. – U.I.S.P. HANNO STABILITO, A LIVELLO PROVINCIALE, UNA CONVENZIONE CHE PREVEDE IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE SQUALIFICHE PARI O SUPERIORI AI QUATTRO MESI; ESSE SONO ESTESE INDISTINTAMENTE ALLE TRE DISCIPLINE DEL CALCIO A 11, CALCIO A 7 E CALCIO A 5.

Art. 42 *Partecipazione all'attività di arbitri calcio CSI*

Agli arbitri CSI è consentito il tesseramento come atleta e la partecipazione ai campionati, così come specificato dall'art. 5 del "regolamento arbitri e giudici di gara" emanato dal csi nazionale.

Tuttavia, il responsabile degli arbitri del comitato può proibire la designazione di un arbitro per una gara al cui risultato è "interessata" la società per la quale l'arbitro stesso e' tesserato (es: partita tra squadre dello stesso girone a cui partecipa anche la squadra in cui ha disputato partite come atleta).

Questo nel caso in cui ritenga, a suo insindacabile giudizio, che possano risultare compromesse la serenità e l'imparzialità dell'arbitro stesso e a patto che tale proibizione non provochi pregiudizio all'organizzazione del campionato (es.: impossibilità di reperire un arbitro alternativo per la gara in oggetto).

Art. 43 *Trasferimento di atleti tra società CSI nel corso dell'annata sportiva*

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o più discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria società sportiva per la durata dell'anno sportivo per tutte quelle discipline indicate sul modello di tesseramento 2t.

Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società di appartenenza, avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa disciplina.

Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un'altra società sportiva dovrà presentare al comitato territoriale Csi di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali.

Non è pertanto necessario il nulla osta della società sportiva di appartenenza.

Sarà facoltà del comitato territoriale CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento.

IL TRASFERIMENTO PUO' ESSERE RICHIESTO UNA SOLA VOLTA NEL CORSO DELL'ANNO SPORTIVO.

Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo precedente, gli Atleti tesserati al CSI possono richiedere lo "svincolo" dalla società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra società sportiva Csi.

Le operazioni di "svincolo" e di ritesseramento dell'atleta e/o dirigente possono avvenire **entro il 28 Febbraio** di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l'intera procedura.

PER RICHIEDERE LO SVINCOLO, IL TESSERATO INTERESSATO DOVRÀ CONSEGNARE ALL'UFFICIO TESSERAMENTO CSI LA RICHIESTA DI SVINCOLO, IL NULLA-OSTA DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA - IN ORIGINALE – UNITAMENTE ALLA TESSERA CSI.

NON È POSSIBILE EFFETTUARE PIÙ DI UNO "SVINCOLO" NELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA.

PER ESSERE EFFETTIVO LO SVINCOLO DEVE ESSERE RATIFICATO TRAMITE LA PUBBLICAZIONE SUL COMUNICATO UFFICIALE.

Art. 44 *Squalifiche agli atleti e inibizione ai dirigenti*

UN ATLETA CHE RISULTI SQUALIFICATO PER UNA DATA GARA NON POTRÀ PRENDERE PARTE ALLA STESSA COME DIRIGENTE.

ANALOGAMENTE UN DIRIGENTE INIBITO A RICOPRIRE INCARICHI SOCIALI PER UNA DATA GARA NON POTRÀ PRENDERE PARTE ALLA STESSA COME ATLETA.

27

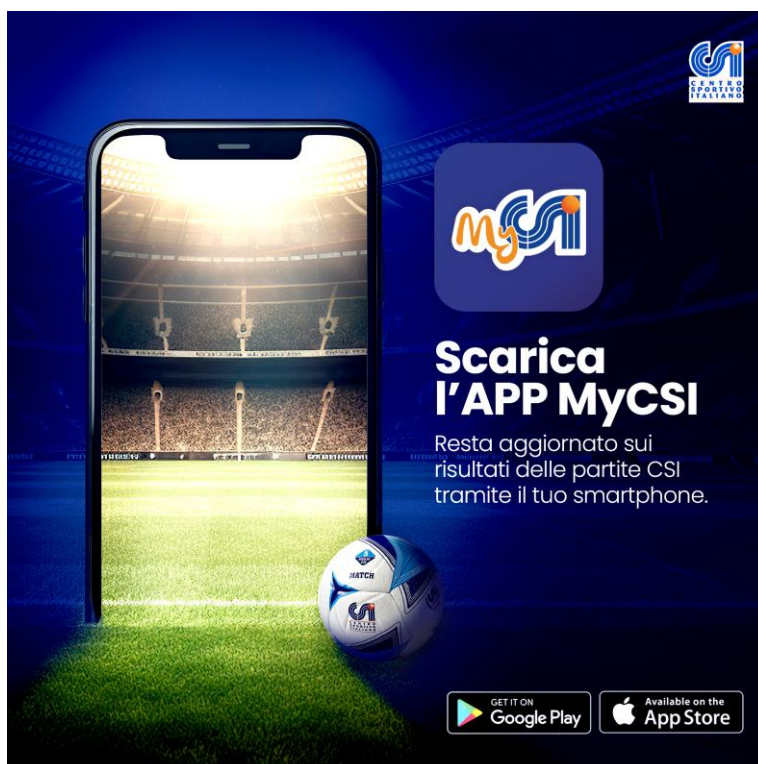
NORME FINALI

Art. 45 *Responsabilità*

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, infortuni e danni causati prima, durante e dopo le gare a giocatori, dirigenti, terzi, cose di terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera.

Art. 46 *Conoscenza del Regolamento*

L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie ed associative del C.S.I., non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.



CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI PARMA A.P.S.

Piazzale Giacomo Matteotti, 9 – 43125 Parma
Tel. 0521281226 – 0521289870
Fax 0521236626
www.csiparma.it
csi@csiparma.it – attivitasportive@csiparma.it

